

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIVIAMO IN POSITIVO – “CLOWN VALLESINA”

TITOLO PRIMO

Art. 1

Costituzione

È costituita una Associazione di Volontariato ai sensi della legge n.266/91 denominata: **ViviamoInPositivo Vip Clown Vallesina in breve: “Vip clown Vallesina”** con sede in Jesi (AN).

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Art. 2

Durata

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 3

Caratteri e scopi dell'associazione

L'Associazione **Vip Clown Vallesina** è democratica, apartitica e aconfessionale, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri aderenti, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito socio-assistenziale.

Essa inoltre:

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4.

Attività strumentali al perseguimento degli scopi sociali

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle particolari condizioni psico-fisiche, sociali e sanitarie.

In particolare l'associazione si propone di:

- offrire sostegno, ascolto, solidarietà attraverso il servizio dei Volontari-clown che portano la gioia in ospedali, case di riposo, istituti penitenziari, comunità e ovunque regni uno stato di disagio, o di sofferenza e di emarginazione,
- impegnarsi per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento esclusivamente a favore dei propri volontari;
- impegnarsi a ridurre fenomeni come l'emarginazione e favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani e non solo, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico portando un

messaggio di gioia, allenando al sorriso, incentivando la capacità di sdrammatizzare gli eventi tristi della vita, portando i valori dell'amicizia, della fratellanza e del reciproco aiuto.

Nello specifico, per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio;
- promozione di attività ricreative, ludiche, teatrali per alleviare le sofferenze delle persone ammalate e di quelle in stato di disagio, a fini esclusivamente umanitari.
- promuovere e, se necessario, organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita per i bambini anche in contesti extra-domiciliari e/o extra-familiari;
- Istituzione e organizzazione di Volontari-Clown che previa formazione, possano svolgere servizi presso i reparti degli ospedali, le case di cura, gli ambulatori medici, le case di riposo per anziani, le comunità di disabili, le comunità di bambini, durante i pellegrinaggi, nelle missioni in paesi in via di sviluppo e in qualunque altro luogo dove ci sia necessità.

Per il perseguimento delle proprie attività l'associazione può aderire e/o collaborare con organizzazioni, enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali.

TITOLO SECONDO

Gli associati

Art. 5.

Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire anche minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 6.

Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto, al Regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio. I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dall'Assemblea. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità.
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'associazione sono svolte a titolo di gratuità. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati dall'associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8

Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni, decesso o esclusione;
- Non pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre di ogni anno, o entro la data di scadenza se prima di dicembre;
- Svolgimento di attività incompatibili con quelle dell'Associazione;
- Inottemperanza delle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno dell'Associazione;
- Arrecando danni morali o materiali all'associazione, danneggiando l'immagine dell'associazione con il proprio comportamento sociale.

TITOLO TERZO

Patrimonio Sociale

Art. 9

Risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- da proventi derivanti da convenzioni;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

Art. 10

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione e dall'eventuale fondo di riserva.

TITOLO QUARTO

Esercizio sociale e Bilancio

Art. 11

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata e approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 12

Bilancio

Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 13

Utili e residui attivi

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

TITOLO QUINTO

Amministrazione dell'associazione

Art. 14 *Organi sociali*

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente

Art. 15 *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall'art. 2532 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

Art. 16 *Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci*

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 17

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- f) in sede straordinaria:
- g) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese prima della data fissata per assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea stessa.

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario e consiglieri. Esso ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- redigere il Regolamento interno dell'Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto che poi sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare su qualsiasi questione concernente l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;
- redigere il bilancio dell'associazione;
- stabilire l'importo delle quote associative, da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;

- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria ogni tre anni. Esso è composto da un numero minimo di tre membri fino a sette membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.
2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche via posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione.
4. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
6. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo coopterà altri componenti in sostituzione di quelli mancanti attraverso nuova l'elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.
7. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità è prevalente il voto del Presidente. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.
8. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario che lo ha redatto e viene conservato agli atti dell'associazione in forma cartacea e nel computer del Presidente e del segretario come file dell'associazione.

Art. 21

Il Presidente

9. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.
10. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

Art. 22

Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza. Svolge incarichi utili per sostenere insieme al Presidente la gestione dell'Associazione.

Art. 23

Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Tesoriere

Il ruolo di tesoriere può essere svolto dal Segretario, dal Vicepresidente o da altro consigliere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del Bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 25

I consiglieri

I Consiglieri ove il Consiglio Direttivo sia composto da 5 o 7 persone, concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non é attribuita né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante della Associazione é il Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni.

TITOLO SESTO

Disposizioni varie e finali

Art. 26

Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art. 27

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alle legge 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Jesi, 14 dicembre 2015

Il Presidente

Sig. Marco Venturini (Clown +1)

Il Segretario

Sig. Fabiano Bompreszi (Clown Arrostito)